



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Umbria

E, p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Perugia
usppg@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Terni
usptr@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Contenzioso in materia di c.d. monetizzazione delle ferie non fruita da personale docente a tempo determinato - indicazioni operative, a seguito dei principi espressi nelle ordinanze della S.C. sez. lavoro n. 13440/2024, 16715/2024, 28587/2024

Al fine di prevenire nonché arginare il notevole contenzioso giuslavoristico, meglio distinto in oggetto, promosso dal personale docente a tempo determinato in servizio presso codeste Istituzioni scolastiche, lo scrivente Ufficio intende porre in essere accorgimenti tali da rendere *pro futuro* invitta l'Amministrazione.

Invero, il Patrocinio, nel richiamare i più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte (cfr. *funditus* ordinanze n. 13440/2024, 16715/2024, 28587/2024 – quest'ultima inerente ad un docente umbro), ha invitato l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria ad una riflessione *“sull'opportunità di rammentare formalmente ai supplenti l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti, al fine di evitare ulteriori contenziosi”*.

Orbene, dalla piana lettura delle citate pronunce di legittimità si evince agevolmente un punto fermo e ineludibile (*“il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva”*) in quanto, la normativa non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno.).

Si verte, essenzialmente, di un principio teso alla conclamata necessità di interpretare la normativa interna (per la ricognizione dell'ordito normativo cfr. legge n. 228/2012 e, segnatamente gli art. 1 comma 54, 55 e 56, come pure gli art. 35-38 del CCNL 2019/2021 comparto IR che sostanzialmente richiamano le disposizioni legislative) alla luce della normativa euro-unitaria e delle sentenze CGUE-Grande Sezione (cfr. in particolare le sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16, dove si chiarisce apertamente che non sussiste alcuna automatica perdita del diritto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, senza la previa e rigorosa verifica del fatto che il

Ufficio Contenzioso	Responsabile: dr. Nicola Grillone	0755828281 nicola.grillone@istruzione.it
PEC: drum@postacert.istruzione.it	Referente: dr. Giovanni Scarlato	0755828209 giovanni.scarlato@istruzione.it
Filename: Contenzioso in materia di c.d. monetizzazione delle ferie non fruita da personale docente a tempo determinato - indicazioni operative, a seguito dei principi espressi nelle ordinanze della S.C. sez. lavoro n. 13440/2024, 16715/2024, 28587/2024		Pag. 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

PGIC842001 - PGIC842001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000561 - 17/01/2025 - VII - E

lavoratore sia stato posto - mediante un'adeguata informazione del datore - nella concreta condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, prima della cessazione del rapporto lavorativo).

Alla luce di quanto precede, i Dirigenti scolastici, quali datori di lavoro, chiamati ad operare nella concretezza dell'azione amministrativa, avranno precipua e pupillare cura di

a.) invitare e/o sollecitare formalmente (con provvedimento esplicito, contestuale all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro) il docente a tempo determinato ad esercitare il diritto alle ferie (i.e. a presentare esplicita istanza di fruizione dei giorni di ferie), secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali, con espresso avviso che, in caso di mancato godimento delle ferie richieste espressamente, la monetizzazione delle stesse risulta inevitabilmente preclusa al momento della cessazione del rapporto;

b.) informare e rendere edotto - in modo accurato e in tempo utile - il docente a tempo determinato che, in caso di mancata fruizione delle ferie (richieste con esplicita domanda), le stesse andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

c.) chiarire - con il massimo nitore e la massima trasparenza consentita (i.e. con apposita circolare, emanata preferibilmente all'inizio dell'anno scolastico e doverosamente pubblicata sul sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - e sull'albo pretorio *on line*) - che, in assenza di espressa richiesta dell'interessato e di esplicito provvedimento dirigenziale al riguardo, il docente a tempo determinato non può - in nessun caso - essere considerato automaticamente in ferie nell'arco temporale, compreso fra il termine delle lezioni ordinarie e il termine delle attività didattiche (i.e. 30 giugno di ogni anno), come pure nel periodo di sospensione/interruzione delle mentovate attività (in via esemplificativa vacanze natalizie e pasquali, ponti e festività, organizzazione dei seggi elettorali e concorsi), definito anno per anno dai calendari scolastici regionali (ad esclusione dei giorni dedicati agli scrutini, agli esami di Stato, alle attività valutative, ad attività didattiche programmate). Invero, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, ciascun docente deve assolutamente ritenersi a disposizione dell'Istituzione scolastica e ben può essere richiamato in servizio, se le circostanze lo rendono, di volta in volta, necessario e/o opportuno.

Si ringraziano sempre le Istituzioni scolastiche umbre, in uno a tutto il personale ivi in servizio, per la solerte collaborazione e per il diuturno lavoro, svolto nell'interesse del Dicastero dell'Istruzione e del Merito.

IL DIRIGENTE TITOLARE
DELL'U.S.R. PER L'UMBRIA

Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente

*ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa*

Ufficio Contenzioso	Responsabile: dr. Nicola Grillone	0755828281 nicola.grillone@istruzione.it
PEC: drum@postacert.istruzione.it	Referente: dr. Giovanni Scarlato	0755828209 giovanni.scarlato@istruzione.it
Filename: Contenzioso in materia di c.d. monetizzazione delle ferie non fruite da personale docente a tempo determinato - indicazioni operative, a seguito dei principi espressi nelle ordinanze della S.C. sez. lavoro n. 13440/2024, 16715/2024, 28587/2024		Pag. 2